

N.N.64012/16500 di Repertorio

ATTI COSTITUTIVO DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2000 duemila il giorno 25 venticinque del mese di febbraio.

In Mantova nel mio studio in Via Giovanni Chiassi al civico numero 88

Avanti a me **DR. STANISLAO CAVANDOLI** Notaio residente in Mantova,

iscritto nel Ruolo di questo Distretto Notarile alla presenza dei testimoni a me noti ed idonei

- Pinotti Carla nata Roncoferraro il 15 luglio 1943, residente a Mantova, operatrice culturale

- Trazzi Silvio nato a Quistello il 13 gennaio 1953 residente a Bagnolo San Vito, impiegato

sono comparsi

- **PAGLIARI IRMA** nata a Bozzolo il 1 marzo 1957, domiciliata per la carica in Mantova Via Roma, 39

la quale dichiara di agire in rappresentanza organica del **COMUNE DI MANTOVA**, nella sua qualità di Dirigente del settore cultura, autorizzata alla stipulazione degli atti con Decreto del Sindaco, inerendo alle deliberazioni del Consiglio Comunale del 21.01.2000 n. 9 e n. 11 che per copia conforme agli originali allego al presente atto sotto "A" e "B"

ed i signori

- **ARTIOLI UMBERTO** nato a Mantova il 19 agosto 1939 residente a Curtatone via Bellini n.10, docente universitario

- **CALZONA ARTURO** nato a Suzzara il 24 giugno 1950, ivi residente Via Baracca n.8, docente universitario

ASPIRANTE

08/03/2000

835

LIRE 250.000

LIRE 250.000

LIRE 10.500



SCRIZIONE
a MANTOVA
il 25-11-2000
N. 12331 H.G.
N. 1827 P.P.
LIRE 10.500



- **BERNARDI PERINI PIER GIORGIO** nato a Marcaria il 19 ottobre

1929, residente a Curtatone via Goito, 58, docente universitario

della cui identità personale sono certo i quale mi richiedono di far constare

per atto pubblico quanto in appresso:

1) E' costituita per volontà del **COMUNE DI MANTOVA** e dei signori

ARTIOLI UMBERTO, CALZONA ARTURO e **BERNARDI PERINI PIER**

GIORGIO una Fondazione di partecipazione denominata:

"MANTOVA CAPITALE EUROPEA DELLO SPETTACOLO"

2) La Fondazione ha sede in Mantova, via Pescheria n.19

presso la Loggia di Giulio Romano.

3) La Fondazione ha per scopo le attività culturali precisate nell'art. 3 dello

statuto, non ha fini di lucro e risponde ai principi ed allo schema della

Fondazione di Partecipazione.

4) Il Comune di Mantova conferisce in proprietà al patrimonio della

Fondazione i sottodescritti beni immobili siti in Comune di Mantova, Via

Volta n. 13/15 Zona Valletta Valsecchi:

locali rimesse distinti in quel Catasto Urbano al

FOGLIO 63

N.69/329 Via Volta n.13-15 p.T.Cat.C/6 Cl.2 mq.12 RC£.56.400 (€ 29,13)

N.69/330 Via Volta n.13-15 p.T.Cat.C/6 Cl.2 mq.12 RC£.56.400 (€ 29,13)

N.69/331 Via Volta n.13-15 p.T.Cat.C/6 Cl.2 mq.12 RC£.56.400 (€ 29,13)

N.69/332 Via Volta n.13-15 p.T.Cat.C/6 Cl.2 mq.12 RC£.56.400 (€ 29,13)

N.69/333 Via Volta n.13-15 p.T.Cat.C/6 Cl.2 mq.12 RC£.56.400 (€ 29,13)

N.69/334 Via Volta n.13-15 p.T.Cat.C/6 Cl.2 mq.12 RC£.56.400 (€ 29,13)

N.69/335 Via Volta n.13-15 p.T.Cat.C/6 Cl.2 mq.12 RC£.56.400 (€ 29,13)

N.69/336 Via Volta n.13-15 p.T.Cat.C/6 Cl.2 mq.12 RCf.56.400 (€ 29,13)

CONFINI:

Le parti fanno ampio riferimento alle risultanze catastali.

I beni sopraelenati sono attribuiti alla Fondazione in piena proprietà e disponibilità con tutte le garanzie di legge, a condizione sospensiva del riconoscimento della Fondazione da parte dei competenti organi della Regione Lombardia.

5) Il Consiglio Generale della Fondazione è attualmente costituito da:

- il Sindaco di Mantova BURCHIELLARO GIANFRANCO;

- i signori ARTIOLI UMBERTO, CALZONA ARTURO e BERNARDI PERINI PIER GIORGIO.

6) Gli organi saranno integrati a norma di Statuto una volta intervenuto il riconoscimento.

7) I componenti delegano il rappresentante del Comune di Mantova ad apportare al presente atto ed allegato statuto tutte le modificazioni anche aggiuntive, che fossero eventualmente richieste dai competenti Organi regionali per il riconoscimento.

8) La Fondazione è regolata, oltrechè dalle norme del presente atto e da quelle di legge in materia, da tutte quelle contenute nello Statuto che allego al presente atto sotto "C", del quale viene fatto rinvio recettizio.

9) I componenti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

10) Spese e tasse di quest'atto inerenti e conseguenti sono a carico del Comune.

Il rappresentante del Comune dichiara che i beni immobili descritti sono conferiti alla Fondazione, sotto la condizione sospensiva del riconoscimento

della Fondazione da parte dei competenti organi.

Attesta il rappresentante del Comune previo ammonimento da parte di me

Notaio sulle false dichiarazioni ai sensi dell'art.4 della Legge 4.1.1968 n.15

che i lavori di costruzione degli immobili vennero eseguiti in conformità alla

Concessione Edilizia n. 182 del 14/06/1977 rilasciata dal Comune di

Mantova per delibera consigliere e che il reddito fondiario delle unità

conferite vennero dichiarati nella dichiarazione dei redditi relativa al

periodo d'imposta dell'anno 1998.

Dichiara il costituente che i beni conferiti hanno il valore di L. 204.000.000

(lire duecentoquattromilioni).

E richiesto io Notaio

ho ricevuto il presente atto da me scritto e ne ho dato lettura ai comparenti,

alla presenza dei testimoni, i quale dichiarano di approvarlo firmandosi qui in

fine con i testimoni e me Notaio.

Consta di un foglio scritto per tre intere pagine e righe quindici della

seconda.

F.to Irma Pagliari

F.to Umberto Artioli

F.to Pier Giorgio Bernardi Perini

F.to Arturo Calzona

F.to Pinotti Carla

F.to Silvio Trazzi

F.TO DOTT. STANISLAO CAVANDOLI Notaio L.S.

STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
"MANTOVA, CAPITALE EUROPEA DELLO SPETTACOLO"

Art. 1

Costituzione

E' costituita una Fondazione culturale denominata «Mantova, capitale europea dello spettacolo», con sede in Mantova presso la Loggia di Giulio Romano di via Pescheria.

Essa risponde ai principi ed allo schema della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più' vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può' distribuire utili.

Le finalità' della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Lombardia.

Art. 2

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'Estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità' della Fondazione, attività' di promozione nonché' di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 3

Scopi

La Fondazione si propone i seguenti scopi:

- a) gestire secondo le proprie finalità patrimoni ed istituzioni culturali, eventualmente affidati alla Fondazione dai proprietari;
- b) elaborare ed attivare iniziative di alta qualificazione culturale nel settore della spettacolarità rinascimentale e barocca;
- c) incentivare, promuovere e realizzare ricerche, studi e documentazioni inerenti lo studio e la diffusione delle pratiche e delle teorie dello spettacolo di cui Mantova è stata il centro nel periodo compreso fra 1480 e 1630, e svolgere in via accessoria e strumentale attività editoriale concernente la materia trattata;
- d) curare la formazione e il potenziamento del patrimonio bibliografico e documentario funzionale alle ricerche programmate e finalizzato alla costituzione di archivi di dati e materiali per insiemi omogenei ed integrabili nelle diverse aree disciplinate, utilizzando le risorse della tecnologia informatica;
- e) provvedere alla dotazione ed alla manutenzione di impianti, arredi e strumentazione della propria sede;
- f) ricevere ed assegnare borse di studio per i frequentatori, sia italiani che stranieri, dei seminari e dei corsi organizzati dalla Fondazione;

g) promuovere e sviluppare scambi culturali con enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi culturali regionali, nazionali ed internazionali, favorendo l'interazione tra le varie discipline, quale momento di raccordo ed approfondimento tra i diversi settori del mondo della cultura;

h) promuovere iniziative di carattere spettacolistico, affidate ad artisti contemporanei di grande prestigio capaci di rivisitare in maniera creativa i momenti fondamentali della spettacolarità rinascimentale e barocca.

Art. 4

Attività Strumentali, accessorie connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) stipulare convenzioni o contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta direttamente od indirettamente, alla promozione degli scopi della Fondazione la quale potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione con riferimento al settore dell'editoria.

Art.5

Patrimonio

Il patrimonio della fondazione e' costituito:

- da beni immobili conferiti dal fondatore all'atto della costituzione, nonché dai conferimenti in titoli, denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità' impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti;
- dai beni mobili ed immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati;

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- da eventuali contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Art. 6

Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione e' costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- dalla quota concordata messa a disposizione ogni anno dal Comune di Mantova e dagli altri eventuali Enti che divenissero Fondatori;
- dai contributi degli "Aderenti" e dei Sostenitori".

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 7

Esercizio finanziario

L'attività della Fondazione sarà organizzata sulla base di programmi poliennali.

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascuno anno.

Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione ed entro i termini di legge il conto consuntivo. Il bilancio economico di previsione ed il bilancio di esercizio devono essere trasmessi al Consiglio Generale, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

La Fondazione ha l'obbligo di conseguire il pareggio di bilancio. In caso di perdite il Consiglio Generale richiederà ai soli Enti Fondatori di provvedere entro i successivi sei mesi alla reintegrazione proporzionale delle suddette perdite.

Il Presidente della Fondazione, nell'ambito delle proprie competenze, può contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione.

Gli eventuali avanzi di gestione annuali dovranno essere impiegati per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 8

Membri della Fondazione

Sono membri della Fondazione:

- Fondatori
- Aderenti
- Sostenitori.

Art. 9

Aderenti

Possono ottenere la qualifica di "Aderenti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro,

annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

La qualifica di "Aderente" dura per tutto il periodo per il quale il contributo e' stato regolarmente versato.

Art.10

Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di "Sostenitori" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo che verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione significativa di beni materiali od immateriali.

Art. 11

La qualifica di "Aderente" e "Sostenitore", indipendentemente dalla qualità e dal tipo di apporto, dà diritto, in considerazione della necessità ed importanza per la fondazione di contare su una base associativa più larga possibile, a quanto previsto dai successivi articoli 14 e 22.

Gli "Aderenti" ed i "Sostenitori" possono con modalità opportunamente disciplinate, accedere ai locali e alle strutture funzionali della medesima come pure consultare archivi, laboratori ed eventuali centri di documentazione.

Art. 12

Fondatori

Sono fondatori coloro che hanno proceduto alla costituzione della Fondazione.

Possono divenire Fondatori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio Generale, gli enti pubblici o privati, le persone fisiche e giuridiche, che contribuiscano al Fondo di Dotazione e al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal Consiglio Generale stesso ai sensi dell'art. 14 del presente Statuto.

Art. 13

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio Generale
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Direttore Artistico
- il Comitato Scientifico
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- l'Assemblea di Partecipazione
- l'Organo di Sorveglianza.

Art. 14

Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita dell'Ente ed al raggiungimento dei suoi scopi. Hanno facoltà di farne parte i rappresentanti degli Enti fondatori e le persone fisiche di cui all'art. 12, nonché un rappresentante di tutti i soggetti previsti all'art. 10 e un rappresentante dei soggetti di cui all'art. 10.

La veste di membro del Consiglio Generale non è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio Generale ha il compito di:

- nominare, secondo il regolamento interno da adottarsi, i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza, fermo restando quanto è previsto dal successivo art. 16;
- stabilire i criteri e i requisiti perché i soggetti di cui all'art. 12 possano divenire "Fondatori" e procedere alla relativa nomina;
- determinare i contributi necessari all'equilibrio finanziario;
- determinare l'ammontare delle quote annue dei "Fondatori" da mettere a disposizione del fondo di gestione della Fondazione;

- nominare il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, essi diverranno così anche Presidente e Vice Presidente della Fondazione; entrambi saranno scelti tra i membri del Consiglio di Amministrazione;

- nominare i membri del Comitato Scientifico;

- approvare le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno 2/3 dei suoi componenti;

- deliberare lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno 3/4 dei suoi componenti.

Art. 15

Convocazione e quorum

Le riunioni del Consiglio generale sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio Generale si riunisce almeno una volta all'anno nonché ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente del Consiglio stesso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da recapitarsi presso la sede di ciascun Ente, almeno sei giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere

Indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o telefax inviato con tre giorni di preavviso.

Nel caso di impossibilità ad intervenire al Consiglio, il rappresentante di ciascun ente può delegare, mediante procura generale o speciale, altra persona del medesimo Ente.

Il Consiglio Generale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Salvo quanto stabilito dal presente Statuto, esso delibera a maggioranza dei presenti. Ciascun membro ha diritto ad un voto, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle adunanze del Consiglio Generale è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario.

Art. 16

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un massimo di nove membri due dei quali eletti dall'Assemblea degli "Aderenti" e "Sostenitori".

Gli Enti Fondatori potranno designare un proprio membro in rappresentanza dell'Ente.

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica quattro anni, salvo revoca da parte dell' Organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato e, comunque, fino alla nomina dei loro successori. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio Generale deve provvedere alla cooptazione di altro Consigliere che resterà in carica sino allo spirare del termine degli altri.

Il Presidente del Comitato Scientifico, o un suo delegato, fa parte di diritto del Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione non ricevono alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede a:

- predisporre il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e alla alienazione di beni immobili;
- nominare il Direttore Artistico e determinarne il compenso;

- stabilire l'ammontare delle quote annue da accantonare o da destinarsi alla manutenzione e/o alle spese per la dotazione di impianti, arredi e strumentazioni del Centro;
- nominare "Aderenti" e "Sostenitori";
- proporre eventuali modifiche statutarie;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.

Art.17

Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno la metà' dei suoi membri, con lettera raccomandata spedita con almeno sei giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma o telefax inviato con tre giorni di preavviso. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questo sia fissato lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce almeno tre volte all'anno ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità' prevale il voto del Presidente.

Le delibere constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e redatto su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Il Consiglio, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni anche più componenti del Comitato Scientifico.

Art. 18

Presidente e Vice Presidente

Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione sono anche, rispettivamente, Presidente e Vice Presidente della Fondazione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice presidente ne svolge le funzioni.

In particolare, il Presidente:

- sottopone al Consiglio di Amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative definite dal Comitato Scientifico;

- provvede alla gestione amministrativa della Fondazione e all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private, centri di ricerca ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;

- partecipa alle riunioni del Comitato Scientifico.

Art. 19

Direttore Artistico

Il Direttore artistico è responsabile dell'attività spettacolistica della Fondazione e delle manifestazioni ad essa collegate.

E' nominato, dal Consiglio di Amministrazione, sentito anche il parere del Comitato Scientifico.

L'incarico ha durata di tre anni ed è rinnovabile.

Il Direttore artistico ha il compito di provvedere all'organizzazione e promozione delle iniziative artistiche stabilite dal Comitato Scientifico, di cui fa parte, predisponendo mezzi e strumenti per la loro concreta attuazione dopo che gli stessi sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 20

Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico e' composto da un numero di membri non inferiore a tre. I membri del Comitato Scientifico sono scelti e nominati dal Consiglio Generale e scelti tra persone italiane e

straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nel campo della storia del teatro, della musica e dello spettacolo in genere.

Il Comitato Scientifico dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca da parte del Consiglio Generale.

Il Comitato Scientifico nomina al suo interno un proprio Presidente.

Del Comitato Scientifico fanno parte di diritto il Presidente della Fondazione e il Direttore Artistico.

Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente per definire il programma annuale e pluriennale degli interventi e per definire altresì l'organizzazione delle singole manifestazioni.

Dovrà inoltre riunirsi ogni qual volta ne facciano richiesta motivata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, almeno tre dei suoi componenti, il Presidente della Fondazione o il Direttore.

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta ogni sei mesi.

Il Comitato Scientifico è l'unico organo che sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione i programmi e le attività scientifiche della Fondazione.

I componenti del Comitato Scientifico non ricevono alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle

spese effettivamente sostenute, anche per la partecipazione alle riunioni.

Art.21

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio Generale, al quale spetta anche la designazione del Presidente del Collegio, scelto tra persone iscritte nell'elenco dei revisori Contabili.

Il Collegio vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Il Collegio resta in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere confermati non più di due volte.

I componenti del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art.22

Assemblea di Partecipazione

L'Assemblea di Partecipazione è costituita dagli "Aderenti" e dai "Sostenitori" e si riunisce almeno una volta all'anno.

All'Assemblea di partecipazione spetta il compito di eleggere fino a due membri del Consiglio di Amministrazione, uno in rappresentanza degli "Aderenti" ed uno in rappresentanza dei "Sostenitori".

L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già' delineati ovvero da individuarsi, nonché' sui bilanci consuntivo e preventivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocata in periodo non recante pregiudizio alle attività' della Fondazione stessa.

L'Assemblea di partecipazione può riunirsi in forma plenaria non elettiva, momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione.

In tal caso intervengono, oltre a tutte le categorie di partecipanti alla Fondazione, i rappresentanti degli Uffici e/o Delegazioni estere, nonché osservatori di persone giuridiche private o pubbliche, Istituzioni od Enti italiani ed esteri che ne facciano richiesta alle rappresentanze della Fondazione nel loro Stato ovvero alla Fondazione medesima.

Qualora sia necessario od opportuno, il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Organizzatore dell'Assemblea, delegando allo stesso i poteri necessari, con proprio provvedimento.

Art. 23

Organo di Sorveglianza

L'Organo di Sorveglianza è nominato a tempo indeterminato, in accordo tra i Soci Fondatori, ed ha il compito di vigilare sulla conformità alla legge, allo statuto e al pubblico interesse dell'attività della Fondazione.

A tale fine, copia dei verbali del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale è trasmessa all'Organo di Sorveglianza a cura del Presidente della Fondazione.

Nei caso in cui venga rilevata in qualche deliberazione del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio Generale la non rispondenza agli scopi della Fondazione, alla legge, allo statuto o al pubblico interesse, l'Organo di Sorveglianza potrà chiedere entro trenta giorni la riconvocazione e la ridiscussione della delibera.

Detto Organo potrà essere revocato senza dover corrispondere alcun indennizzo.

Art. 24

Clausola Arbitrale

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra la Fondazione, i Sostenitori, gli Aderenti, i Fondatori, o tra i medesimi o i loro rappresentanti in relazione ad interessi, anche come singoli, connessi

Data creazione 26/1/99 11.14

all'interpretazione e/o all'applicazione del presente statuto, saranno deferite alla decisione di tre arbitri, da nominarsi in conformità del "Regolamento" della Camera Arbitrale di Mantova, che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare, con particolare riferimento, ma non limitatamente, alle modalità di designazione degli arbitri.

Gli arbitri decideranno in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile relative all'arbitrato rituale.

Art. 25

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio acquisito, nonché quello depositato presso la Fondazione "Mantova, capitale europea dello spettacolo" o ad essa donato o affidato tramite appositi accordi o convenzioni, verrà devoluto o affidato al "Centro Studi Leon Battista Alberti" o, in caso di impossibilità, all'«Accademia Nazionale Virgiliana», ad eccezione degli immobili che saranno donati al Comune di Mantova; tale donazione costituirà il "Fondo Mantova, capitale europea dello spettacolo" e dovrà mantenere la sua identità nell'ambito della Biblioteca e dell'Archivio dell'Accademia.

Art. 26

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia di fondazioni riconosciute.